



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE ECONOMIA TERRITORIALE E PROGETTI INTEGRATI

Responsabile di settore: CAPORALE ALBINO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14812 del 11-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5057 - Data adozione: 06/04/2020

Oggetto: Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: proroga termini POR CReO 2014-2020 - Linea di Azione 1.1.4: sub azioni 1.1.4A, 1.1.4B

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2020

Numero interno di proposta: 2020AD005795

IL DIRIGENTE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31.07.2019 e relativo aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18.12.2019;

Vista la L.R. n. 20/2009 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”;

Vista la L. R. n. 71/2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) Nn. 1303/2013;

- l'Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei, per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014) n. 8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo regionale (POR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930/2015, di cui alla presa d'atto avvenuta con delibera di GR n. 180 del 2/3/2015, successivamente modificato con decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016, di cui alla presa d'atto avvenuta con delibera di GR n. 1055 del 2/11/2016, con decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25.09.2018, di cui alla presa d'atto avvenuta con delibera di GR n. 1089 dell'8.10.2018 e infine con decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019, di cui alla presa d'atto avvenuta con delibera di GR n. 203 del 25.2.2019 ;

Vista la Deliberazione GR n. 1560 del 16 dicembre 2019 recante “POR FESR 2014-2020. Conseguimento dei target intermedi di performance e approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n.4”;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo *"ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime misure economiche a sostegno dell'economia"*;

Visto Il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede limiti e divieti nell’apertura di esercizi commerciali e la sospensione di eventi culturali, sportivi e di altro genere con evidenti conseguenze sulle attività economiche legate alla fruizione dei suddetti beni e servizi;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, il quale estende le misure assunte dal DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e stabilisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il quale stabilisce, tra l’altro, la chiusura di tutte le attività commerciali, di ristorazione e relative ai servizi alla persona, ad eccezione di specifiche attività individuate;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Richiamato in particolare l’art. 103 del citato Decreto Legge “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, il cui comma 1 prevede che *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”*;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, e quindi anche regionale, e la conseguente opportunità di individuare misure di rimodulazione temporale degli adempimenti a carico dei beneficiari pubblici e privati dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali, tali da non ridurre l’efficacia e comunque idonee a garantire il perseguimento della loro finalità e garantendo comunque gli obiettivi di spesa fissati dalle disposizioni sui

Programmi comunitari e dagli stessi indirizzi di cui alla delibera G.R. n.286 del 9.3.2020 “POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa”;

Vista la deliberazione della G.R. n. 421 del 30/03/2020 “Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali”;

Considerato che risultano attualmente attivi o comunque in fase di attuazione gli interventi finanziati con il POR CreO FESR 2014-2020 attraverso bandi, avvisi e procedure negoziali con riferimento all'**Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”**, articolata nelle seguenti due sub-azioni:

- **1.1.4.a) – Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private- “Distretti tecnologici”**;
- **1.1.4.b) - “Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale”**;

Dato atto che i suddetti bandi, avvisi e procedure negoziali stabiliscono specifici obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari e attuatori, incluso il rispetto di una precisa tempistica nell'attuazione degli interventi;

Dato atto che nella suddetta deliberazione 421 del 30/03/2020 viene disposto che i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di specifica istanza;

Ritenuto di approvare, in ottemperanza e ad integrazione della suddetta deliberazione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 le seguenti disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai singoli bandi, avvisi e procedure negoziali riferiti alle due sub-azioni 1.1.4.a) e 1.1.4.b) del POR CreO FESR 2014-2020 sopra richiamate:

- a) ai fini della verifica del rispetto dei termini posti da bandi, avvisi e procedure negoziali per gli adempimenti posti a carico dei soggetti beneficiari e attuatori, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020;
- b) è consentito, laddove il bando, avviso o procedura negoziale preveda un termine inferiore, prolungare fino ad un massimo di 30 giorni il termine previsto per l'invio di integrazioni documentali e controdeduzioni nei relativi procedimenti;

Ritenuto di precisare che tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall'art. 103 del DL 18/2020 e che pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

DECRETA

1. di approvare, in ottemperanza e ad integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 30/03/2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, con riferimento agli interventi, attualmente attivi o comunque in fase di attuazione, finanziati con il POR CreO FESR 2014-2020 attraverso bandi, avvisi e procedure negoziali con riferimento all'**Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”**, articolata nelle due sub-azioni:

- *1.1.4.a) – Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private- “Distretti tecnologici”;*
- *1.1.4.b) - “Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale”,*

le seguenti disposizioni temporanee anche in deroga a quanto stabilito dai singoli bandi, avvisi e procedure negoziali:

- a) ai fini della verifica del rispetto dei termini posti da bandi, avvisi e procedure negoziali per gli adempimenti posti a carico dei soggetti beneficiari e attuatori, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020;
- b) è consentito, laddove il bando, avviso o procedura negoziale preveda un termine inferiore, prolungare fino ad un massimo di 30 giorni il termine previsto per l’invio di integrazioni documentali e controdeduzioni nei relativi procedimenti;

2. I riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall’art. 103 del DL 18/2020 pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE